



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE**

**Decreto n. 117 del 28/07/2017**

**Esercizio finanziario 2017**

---

**OGGETTO:** “Decreto a contrattare e affidamento del servizio di trasloco di n. 2 fotocopiatrici Olivetti assunte in noleggio presso il TAR Piemonte tramite Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 24/Noleggio” CIG n. **Z121F80B85**”.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

**VISTA** la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**ATTESO** che con nota protocollo n. 5437 del 10/04/2017 il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ha comunicato l’assegnazione dei fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal C.P.G.A. in data 24/03/2017;

**RILEVATO** che gli uffici del Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte – sede di Torino – sono in procinto di essere trasferiti nei locali di Via Confienza, n. 10, nei prossimi mesi di agosto/settembre

**CONSIDERATO** che questa struttura è dotata di n. 2 fotocopiatrici Olivetti assunte in noleggio tramite Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 24/Noleggio” – Modello Olivetti D-copia 4500MF plus, numero di matricola serie LXP6X11102 – LXP6X11107 per le quali occorre provvedere al trasloco;

**CONSIDERATO** che il trasloco delle suddette macchine fotocopiatrici deve essere affidato alla stessa ditta proprietaria e noleggiatrice, onde evitare che vengano addebitati danni all’Amministrazione circa un loro possibile mal funzionamento connesso al trasloco stesso, oltre la circostanza che, una volta trasferite, le stesse dovranno essere rimesse in funzione sempre dalla ditta proprietaria, per cui diviene antieconomico e rischioso far effettuare il trasferimento a ditte diverse;

**VISTO** l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni pubbliche, tramite intermediario CONSIP s.p.a.;

**VISTO** l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm che estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi, così stabilendo “449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”

**ATTESO** che questa Amministrazione fa parte degli organi a rilevanza costituzionale, ai sensi dell’art. 100 della Costituzione, dotati di speciale autonomia organizzativa e contabile;

**VERIFICATO** sul sito internet “Acquisti in rete PA” gestito dalla Consip s.p.a. l’assenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame, ex art.26 L. n.488/1999;

**VISTO** il D.lgs. 18.04.2016 n. 50/16 e ss. mm. ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture”, che all’art. 32 testualmente recita “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”

**VISTO** il D.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 che all'art. 36 comma 2 lettera a), come modificato dal D. Lgs. 56/2017 – Contratti sotto soglia – dispone “...2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;

**DATO ATTO** che questa Amministrazione ha richiesto un preventivo offerta alla ditta Olivetti SpA, con sede in Ivrea (TO) in data 17/07/2017, per il trasloco delle 2 fotocopiatrici Olivetti assunte, dalla stessa, in noleggio tramite Convenzione CONSIP “Apparecchiature Multifunzione 24/Noleggio”;

**ACQUISITO** al protocollo dell'Ente n. 806 del 27/07/2017 il preventivo offerta presentato dalla sopra citata ditta per un importo pari a € 488,00 comprensivo di IVA al 22%;

**RICHIAMATA** la Direttiva n. 3 del 19 giugno 2017, prot. CDS 8723 che espressamente prevede al punto 4.3 b): “..... il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a € 1.000,00”;

**CONSIDERATA** l'entità dell'intervento, appunto stimato in importo inferiore ad € 1.000,00 (inferiore ai limiti di spesa previsti dal Regolamento vigente per l'acquisizione di beni e servizi) e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 d. lgs 50/2017;

**ATTESO** l'obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche, per l'acquisto di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, dell'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296/2006 e ss.mm;

**RITENUTO** opportuno procedere in autonomia sul mercato elettronico mediante affidamento diretto;

**RIBADITO** che l'affidamento del suddetto trasferimento è opportuno che venga affidato alla medesima ditta aggiudicataria della Convenzione CONSIP sopra richiamata, al fine di evitare danni che comporterebbero il malfunzionamento delle apparecchiature in oggetto e assunzione di responsabilità per eventuali danni provocati dal trasporto;

**VISTA :**

- la nota prot. 717 del Segretario Generale del TAR Piemonte in data 04/07/2017, di richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2301 per l'affidamento del servizio in argomento;

- la nota prot. 9686 del 10/07/2017, assunta al protocollo n. 740 del 11/07/2017, del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, con cui si autorizza l'imputazione della spesa per il servizio di trasloco di n. 2 fotocopiatrici Olivetti, assunte in noleggio tramite Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 24/Noleggio", nella nuova sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Via Confienza n. 10, al capitolo 2301.

**ACQUISITO** il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z121F80B85**

**ACQUISITO** il DURC

Per tutti questi motivi, propone di

## **D E C R E T A R E**

1. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di provvedere al trasloco di n. 2 fotocopiatrici Olivetti assunte in noleggio tramite Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 24/Noleggio" Modello Olivetti D-copia 4500MF plus, numero di matricola serie LXP6X11102 – LXP6X11107;
2. **DI PRENDERE ATTO** del contenuto della nota del Segretario delegato per i TTAARR prot.n. 9686 del 10/7/2017;
3. **DI DETERMINARSI** a contrarre per l'affidamento del servizio in argomento mediante affidamento diretto su MEPA considerato che il servizio è strettamente connesso al noleggio delle attrezzature in argomento;
4. **DI PROCEDERE** ad affidare e aggiudicare il servizio il trasloco di n. 2 fotocopiatrici alla ditta Olivetti SpA, con sede legale in Ivrea, Via Jervis n. 77, Codice Fiscale 02298700010, per un importo complessivo di € 488,00 comprensivo di Iva, come da preventivo offerta assunto al protocollo n. 806 del 27 /07/2017;
5. **DI APPROVARE** gli atti di gara, in allegato, che regoleranno il rapporto contrattuale con il futuro aggiudicatario;
6. **DI DARE ATTO** che all'art. 5 punto 2 del foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che "Non è ammesso il subappalto", ai sensi della normativa vigente;
7. **DI DICHIARARE** di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito o istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. e i.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** la sopra estesa proposta di determinazione e ritenutala meritevole di condivisione;

**Accertata** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche);

**Dato atto** di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:  
di approvare e far propria la proposta di determina sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Nadia Palma

